



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Il Sindaco

ORDINANZA n° 12 del 2 giugno 2020

Oggetto: INTERVENTI PER INCENTIVARE E SOSTENERE I PUBBLICI ESERCIZI E LE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE E CULTURALI DOPO IL LOCKDOWN CAUSATO DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato ad eccezione dell'art. 3, c. 6 bis e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*" e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 2 comma 1;

Visti i D.P.C.M. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, con i quali sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di numerose attività commerciali e produttive;

Visto, altresì, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante '*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*';

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con il quale è stata disposta la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di numerose altre attività commerciali;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 57 del 17 Maggio 2020 recante "*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2*";

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Considerato che:

- la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il Paese, a causa della diffusione del COVID-19, ha determinato la graduale introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive volte a contenere il più possibile il diffondersi dell'epidemia che stanno determinando pesanti effetti negativi sul tessuto socio-economico, in quanto impattanti sull'intero ciclo economico con ripercussioni sulle famiglie e sull'intero sistema produttivo nazionale e cittadino;
- le attività economico-commerciali del territorio comunale hanno vissuto durante il periodo di lockdown un grave blocco che ha influenzato negativamente tutto il tessuto economico/produttivo del territorio;

Considerato, altresì, che l'art. 181 del D.L. n. 34/2020 dispone che:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, **sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le **domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse** sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, **non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,**
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 **è disapplicato il limite temporale** di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato,
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Atteso, pertanto, che:

- nella seconda fase dell'emergenza risulta necessario dare impulso alle attività per scongiurare il rischio di una lenta e progressiva recessione, permettendo una graduale ripresa dell'economia locale;
- l'Amministrazione comunale intende sostenere ed incentivare le attività economiche e quelle che favoriscono la socializzazione delle persone, permettendo loro di operare in sicurezza;
- rientrano tra i soggetti beneficiari della presente ordinanza i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della L. 287/1991 (bar e ristoranti), le attività artigianali abilitate alla somministrazione non assistita (pasticcerie, gelaterie, gastronomie e simili) nonché le altre attività sociali e culturali, che si vedono costrette ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento del contagio previsti dalle apposite linee di indirizzo e che, per far fronte alle disposizioni sul distanziamento degli utenti, avranno bisogno di maggiore spazio;
- risulta indispensabile garantire, nel contempo, il decoro delle pubbliche piazze, vie, strade e degli altri spazi urbani nonché il rispetto delle esigenze dei cittadini e delle altre attività economiche.

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare misure finalizzate a dare un più ampio respiro, non solo in termini di agevolazioni economiche, ma anche di fruizione in sicurezza degli spazi adibiti all'erogazione dei servizi, anche attraverso la semplificazione delle procedure di concessione di occupazioni di suolo pubblico;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Canoni di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di C. C. n. 60 del 28/10/1998;

Ritenuto che la concessione di uno spazio su suolo pubblico possa consentire meglio alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande *latu sensu* intese e più in genere a soggetti economici, enti e associazioni di rispettare e far rispettare le norme relative al distanziamento sociale e, comunque, tutte le precauzioni sanitarie volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni che giustificano, in linea con la normativa nazionale sopra richiamata, l'adozione di misure eccezionali, straordinarie e urgenti volte a limitare il rischio di contagio derivante dall'utilizzo di aree chiuse e confinate e favoriscano la messa in sicurezza delle attività economiche e sociali e, pertanto, vadano anche in parziale deroga a quanto disposto dai vigenti Regolamenti Comunali sulle occupazioni di suolo pubblico per l'utilizzo di spazi per le suddette attività;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

di adottare, in questa fase emergenziale, le seguenti procedure semplificate ai fini del rilascio delle concessioni di occupazione temporanee di suolo pubblico a favore di pubblici esercizi di cui all'art. 5 della L. 287/1991 (bar e ristoranti), delle attività artigianali abilitate alla somministrazione non assistita (pasticcerie, gelaterie, gastronomie e simili) nonché delle altre attività economiche e culturali meglio specificate in premessa:

- presentazione della domanda, utilizzando il modello allegato alla presente, all'Ufficio Tributi tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comuneisoladelgiglio@pcert.it, corredata di:
 1. descrizione/rappresentazione dell'occupazione in deroga (planimetria dettagliata dell'occupazione con eventuali arredi);

2. assenso del proprietario/titolare dei locali limitrofi qualora le occupazioni si estendano anche sul fronte di tali locali;
 3. documento di identità del richiedente;
- alle istanze non verrà applicata l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;
 - l'istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'ufficio Tributi, dopo l'espressione dei pareri prescritti ai sensi del Regolamento di Suoli Pubblici, entro 10 giorni lavorativi, decorsi i quali maturerà il silenzio assenso. In caso di mancato riscontro nei termini suddetti, pertanto, l'occupazione di suolo pubblico richiesta si intende accolta;
 - l'autorizzazione viene rilasciata tramite pec/mail all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge;
 - in caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;
 - l'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale (al massimo fino al 31.10.2020) stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto;

di stabilire, altresì, in merito agli aspetti sostanziali dell'istanza che:

- l'esenzione dall'imposta di bollo e dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico;
- l'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti Regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;
- l'atto di concessione dell'occupazione, indicherà la più ampia superficie possibile, anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili);
- potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa;

DISPONE

1. che la presente abbia effetto immediato e che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni, sul sito internet istituzionale e ne sia data notizia attraverso i mezzi di comunicazione;
2. che copia del presente atto sia trasmessa alla Polizia Municipale, al Servizio Contabilità ed all'Area Tecnica, per quanto di loro competenza;
3. che copia del presente atto sia trasmessa, altresì, alla Prefettura ed al Comando della Stazione dei Carabinieri di Isola del Giglio.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Sergio Ortelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Ortelli", written over a vertical line that extends from the text above.